

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(c.o.s.a.p.)

Servizio Tributi

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 19 DEL 27.03.06

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.....

Art. 5 - Domanda di occupazione.....

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

Art. 8 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.....

Art. 9 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.....

Art. 10 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.....

CAPO III – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 11 - Esecuzione di lavori e di opere.

Art. 12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....

Art. 13 - Autorizzazione ai lavori.

Art. 14 - Occupazioni occasionali.....

Art. 15 - Obblighi del concessionario.

CAPO IV – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.....

Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

Art. 19 - Passi carrabili.

Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici.....

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).....

Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

Art. 25 - Affissioni e pubblicità.....

Art. 26 - Distributori di carburanti.

Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

Art. 28 - Norma di rinvio.

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 29 - Istituzione del canone.

Art. 30 - Criteri di imposizione.....

Art. 31 - Versamento del canone.

Art. 32 - Riduzioni.

Art. 33 - Esclusioni.

CAPO II - CONTROLLI - RISCOSSIONE COATTIVA - CONTENZIOSO

Art. 34 - Disciplina dei controlli.....

Art. 35 - Riscossione coattiva.....

Art. 36 - Contenzioso.

CAPO III – INDENNITA' - SANZIONI

Art. 37 - Occupazioni Abusive.....

Art. 38 - Sanzioni.....

Art. 39 - Ritardati od omessi versamenti.....
Art. 40 - Altre violazioni.
Art. 41 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
CAPO IV – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 42 - Concessioni in atto.....
CAPO V – DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE DEL CANONE
Art. 43 - Tariffe delle occupazioni permanenti.
Art. 44 - Tariffe occupazioni temporanee.....
CAPO VI – PRESCRIZIONI FINALI
Art. 45 - Casi non previsti dal presente Regolamento.
Art. 46 - Rinvio dinamico.....
Art. 47 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
Art. 48 - Norme transitorie.....
Art. 49 - Vigenza del regolamento.

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Castelfranco di Sotto, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

2. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 14 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio di Polizia Municipale ed al pagamento del canone dovuto, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della data di inizio dell'occupazione. Qualora l'occupazione comporti modifiche anche temporanee alla disciplina della circolazione stradale, il termine di presentazione della comunicazione è di sette giorni.

3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente il canone.

In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune.

La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, della residenza o domicilio legale ed i rispettivi codici fiscali;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
- f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, consistente nella planimetria dei luoghi in scala non superiore a 1:200. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In caso di occupazioni temporanee, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, può essere richiesto un disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa acquisizione di pareri di competenza del Comando di Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Tecnico nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Qualora siano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta di integrazione e il perfezionamento della pratica. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del dirigente del settore, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo III del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche della concessione od

autorizzazione. Copia del documento dovrà essere trasmessa all'ufficio addetto alla gestione del canone.

4. La concessione o l'autorizzazione è sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni, per finalità di pubblico interesse.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non sia rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice Stradale (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, in ogni caso, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuata dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che in ogni caso non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continua dell'area.

Art. 8 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso

di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

2. In caso di decadenza della concessione o autorizzazione non è dovuta la restituzione del canone corrisposto.

Art. 9 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo può essere revocata per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

2. Il provvedimento di revoca è notificato per mezzo del messo comunale.

Art. 10 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale è richiesta la proroga dell'occupazione

3. Nel caso in cui sia richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 48. comma 5, del presente regolamento, la presentazione di in'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni caso non è possibile assentire più di due proroghe.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 11 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione, dovrà essere indicata la modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.38 del presente Regolamento e fuori dei casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 14 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, impalcature edilizie, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore ad una giornata, purchè per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 3.

Art. 15 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Per le occupazioni permanenti, nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura, a suo nome, della denuncia, proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

CAPO IV – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19 - Passi carrabili.

1. Si considera passo carrabile una modificazione praticata al marciapiede od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù' di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso veicolare ad una proprietà privata.
Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito evitare la sosta da parte di terzi per una superficie massima di mq.10, ipotizzando una profondità di occupazione di metri 1 tra carreggiata e fabbricato, senza alcuna opera né intervento.
2. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
3. Il rilascio della concessione di passo carrabile e manufatti simili è soggetto alle particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché agli altri regolamenti comunali.

Art. 20 - Mestieri girovagli ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate per mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di tre giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché siano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che saranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque, essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, di contrasto con le disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a

carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. Le stesse sono escluse dal canone ex art 33 –16° comma-

Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

a) La procedura per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione è disciplinata con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 2.05.05 fatte salve successive modifiche ed integrazioni.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla Legge Regione Toscana n.10/2003.

4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e, che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione per mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 25 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari, si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26 - Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, è stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28 - Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo IV, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 29 - Istituzione del canone.

1. Il Comune di Castelfranco di Sotto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dal 1.1.2006 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 30 - Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di occupazione dividendo per 24 la tariffa giornaliera al mq. ad eccezione delle occupazioni temporanee di tutte le categorie merceologiche operanti all'interno dei mercati settimanali, la cui tariffa giornaliera al mq. viene suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- a) Fascia oraria dalle ore 6 alle ore 14 per complessive 8 (otto) ore, tariffa 90% di quella ordinaria per l'occupazione temporanea;
 - b) Fascia oraria dalle ore 14 alle ore 6 (del giorno successivo) per complessive 16 (sedici) ore, tariffa 10% di quella ordinaria per l'occupazione temporanea.
3. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso nelle categorie individuate con deliberazione della Giunta Municipale n. 211 del 21.03.94 e successive modifiche ed integrazioni. La tariffa comunale, da fissarsi entro i limiti previsti dalla legge è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, determinando il valore per la prima categoria ed applicando una riduzione del 30% alla seconda
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri (10 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; è così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 31 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno; qualora il canone da pagare ecceda euro 250 il versamento può essere effettuato in tre rate (30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre);
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro sessanta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime. E' ammesso versamento diretto presso il Comando di Polizia Municipale o loro agenti incaricati.
4. Il canone è dovuto annualmente in mancanza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre
5. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso

legale ragguagliato su base semestrale.

7. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, fissato annualmente per ogni utenza è, comunque, non inferiore a euro 516,46 (quest'ultima somma si applica in ogni caso alle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi).

Art. 32 – Riduzioni e Maggiorazioni.

1. Il canone per le occupazioni permanenti e temporanee è ridotto come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;
- c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili
- d) al 20% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune
- e) al 30% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburante
- f) al 30% per i passi a raso richiesti dall'utente e autorizzati dal comune fino alla superficie massima di mq.10

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- b) al 30% per le occupazioni con tende e simili;
- c) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- d) al 20% per le occupazioni effettuate con installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- e) al 50% per le occupazioni di materiali connessi alla posa in opera ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie;
- f) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- g) al 20% per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politico-culturali o sportive.

2. Il canone è altresì ridotto per durata di occupazione come segue:

- a) del 30% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
- b) del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente.
- c) Il canone può essere ridotto nella misura massima dell'80% per occupazioni del suolo pubblico all'interno del Centro Storico, effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli, in occasione di progetti ed iniziative e/o ricorrenze aventi caratteristiche culturali, artistiche, turistiche, sportive e/o di aggregazione della comunità, organizzate o patrociniate dal comune.

3. Il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è aumentato del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Art. 33 - Esclusioni.

Sono esclusi dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

1. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative culturali e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a due giorni;
2. sosta di caravans o roulotte in transito, per un periodo non superiore a tre giorni
3. commercio itinerante su aree pubbliche: soste fino a centoventi minuti;
4. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
5. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
6. occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
7. occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
8. tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 14;
9. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
10. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
11. occupazioni a raso con griglie e lucernari ;
12. occupazioni effettuate con balconi e simili infissi di carattere stabile;
13. occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
14. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
15. occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
16. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
17. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;
18. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
19. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
20. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
21. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
22. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

23. occupazioni di aree cimiteriali;

24. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

25. occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

26. occupazioni per le quali è autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

27. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze.

28. occupazioni con palchi e strutture, atti al rifacimento delle facciate nel Centro Storico, per i cittadini che hanno ottenuto la concessione gratuita di tali ponteggi, l'elenco delle persone esentate deve essere comunicato dall'Ufficio Lavori Pubblici al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi.

29. occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

30. occupazioni con piattaforme e palchi per l'effettuazione di manifestazioni e/o spettacoli promossi dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni, enti e comitati.

31. occupazioni per attività promozionale anche a carattere commerciale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune

32. occupazioni di superfici modeste da parte di attività commerciali ed artigianali, nel giorno del mercato settimanale, per l'esposizione al di fuori del negozio, di merci destinate alla vendita (antieconomicità della riscossione del canone).

CAPO II - CONTROLLI – RISCOSSIONE COATTIVA - CONTENZIOSO

Art. 34 - Disciplina dei controlli.

1. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

2. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 35 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei canoni e delle indennità si avvia con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), del Codice Civile.

2. La fase esecutiva può effettuarsi a mezzo ruolo in un'unica soluzione, tramite concessionario a ciò abilitato ed individuato mediante procedura ad evidenza pubblica

Art. 36 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le

occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO III – INDENNITA' - SANZIONI

Art. 37 - Occupazioni Abusive.

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, ovvero quelle rientranti nel successivo art. 39, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 38, in aggiunta al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 38 - Sanzioni.

1. Alle occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 100 al 200% dell'indennità di cui al precedente articolo 37, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 39 - Ritardati od omessi versamenti.

1. In applicazione del precedente articolo 8, lettera e), in caso di omesso versamento (anche parziale) alle scadenze stabilite, l'occupazione si intende abusiva per tutto il periodo durante il quale l'omissione si protrae, con le conseguenze previste dai precedenti articoli 37 e 38.

2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente.

Art. 40 - Altre violazioni.

1. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di 50 euro.
2. Per le altre violazioni di norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Art. 41 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le sanzioni irrogate e non versate si riscuotono a mezzo ruolo in un'unica soluzione.

CAPO IV – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 42 - Concessioni in atto.

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

CAPO V – DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE DEL CANONE

Art. 43 - Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. Le tariffe sono approvate ogni anno con atto della Giunta Municipale.

Art. 44 - Tariffe occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero, commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. Le tariffe sono approvate ogni anno con atto della Giunta Municipale.
3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, o di diritto, si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa dovuta maggiorata del 20%.

CAPO VI – PRESCRIZIONI FINALI

Art. 45 - Casi non previsti dal presente Regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 46 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 47 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 48 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. Il Comandante della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico e il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai quali il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

Il presente Regolamento, composto di n. 48 articoli è stato affisso all'Albo Pretorio in 2^ pubblicazione dal al Rep. N. 253/bis, ai sensi art. dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE